

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 259 LEGISLATURA N. IXdelibera  
1156

DE/VP/GPR Oggetto: Art. 2 della L.R. 13/2014. Criteri e modalità per la  
0 NC concessione dei contributi ai Comuni che hanno  
ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del  
Prot. Segr. Giudice di pace  
1274

Lunedì 13 ottobre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- ANTONIO CANZIAN	Vicepresidente
- SARA GIANNINI	Assessore
- PAOLA GIORGI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- MAURA MALASPINA	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Antonio Canzian. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Art.2 della L.R. 13/2014. Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di pace

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.f. Relazioni con gli enti locali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di pace, di cui al documento allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2, L.R. 13/2014 (Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del Giudice di pace)  
Art. 3, D.lgs 156/2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei Giudici di pace)  
Decreto del Ministro della Giustizia 7 marzo 2014 (Individuazione delle sedi mantenute)  
Circolare del 15 aprile 2014 per l'attuazione del D.M. 7 marzo 2014 – Ministero della Giustizia  
DGR 835 del 12/7/2014 (Attuazione L.R. 13/2014 e istituzione di un nuovo capitolo di spesa)

### MOTIVAZIONE

L'art. 1 del D.lgs 156/2012 ha disposto la soppressione degli uffici del Giudice di pace nei Comuni che non risultano essere sede di Tribunale, dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie promossa con il medesimo decreto legislativo.

L'art.3 dello stesso D.lgs prevede che i Comuni interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, di cui è prevista la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che è messo a disposizione dai Comuni stessi. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese, per un periodo superiore ad un anno, è prevista la soppressione del relativo ufficio del Giudice di pace.

I Comuni marchigiani che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di pace sono quelli di Fabriano, Jesi, Senigallia, San Severino Marche, Fano, Cagli e Macerata Feltria.

Per evitare che i Comuni siano costretti a sopportare spese non facilmente sostenibili e per consentire ai cittadini di tutelare i propri diritti e di usufruire dei servizi della giustizia, senza particolari disagi, con la legge regionale 13/2014 sono stati previsti contributi regionali, da destinare ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di pace.

L'art. 2 della legge regionale prevede che la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione di tali contributi, che rappresentano una compartecipazione della Regione alle spese sostenute dai Comuni.

La legge regionale (art. 2, comma 2) ha stabilito un limite massimo dell'ammontare del contributo da concedere ai Comuni interessati, diverso a seconda che si tratti o meno di Comuni montani : con ciò implicitamente riconoscendo l'esigenza di assegnare un contributo maggiore ai Comuni montani, proprio perchè ubicati in aree di maggiore disagio.

Di tale esigenza si è tenuto conto nella predisposizione dei presenti criteri di concessione dei contributi, in particolare prevedendo, ai fini del riparto, una riduzione del 10% sull'importo della spesa sostenuta dai Comuni non montani.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR 835 del 12/7/2014 è stato istituito un nuovo capitolo di spesa ed è stato modificato il programma operativo annuale (POA), al fine di poter procedere alla concessione dei contributi. Con DGR 1018 del 15/9/2014 è stato richiesto, sullo schema della presente deliberazione, il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art.11, comma 3, della L.R. 4/2007, il quale, nella seduta del 26/9/2014, ha espresso, in proposito, un parere favorevole a condizione che la locuzione "anno precedente", contenuta al punto 2 dei criteri, sia sostituita con "anno corrente".

Al fine di recepire le indicazioni del CAL, si propone la riformulazione del citato punto 2.

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Si propone l'adozione della presente deliberazione, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 13/2014, come da documento allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante.

**Il responsabile del procedimento**

**(Claudio Piermattei)**  
*Claudio Piermattei*

VISTO

**Il dirigente della Posizione di funzione**

**Relazioni con gli enti locali**

**(Paolo Londrillo)**

*Paolo Londrillo*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la disponibilità finanziaria della somma di euro 212.000,00=, nel capitolo 10601119 del bilancio 2014, competenza.

**Il responsabile**  
**(Giuseppina Giorgi)**

*Giuseppina Giorgi*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**Il Capo di Gabinetto  
del Presidente della Giunta regionale  
(Mario Bocchetti)**

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il segretario della Giunta  
(Elisa Mordani)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

## **CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI CHE HANNO OTTENUTO IL MANTENIMENTO DELLA SEDE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

### **1. Finalità.**

I contributi regionali ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di pace sono erogati a titolo di compartecipazione alle spese sostenute ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 156/2012, per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluse quelle relative al personale amministrativo messo a disposizione dai Comuni medesimi.

### **2. Concessione dei contributi.**

I contributi sono concessi, impegnati e liquidati, con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali, in proporzione diretta alle spese sostenute dai Comuni, per le finalità di cui al punto 1.

La struttura regionale competente richiede ai Comuni interessati un'attestazione circa l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, per le finalità di cui al punto 1.

La liquidazione dei contributi è disposta entro il successivo mese di febbraio.

Ai fini del riparto, sull'importo della spesa sostenuta dai Comuni non compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 18/2008 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è applicata una riduzione del 10%.

Nel caso in cui, applicati i criteri di riparto di cui al presente atto, il contributo risulti superiore al limite massimo di cui all'art.2, comma 2, della L.R. 13/2014, la quota eccedente è ripartita fra gli altri Comuni, con i medesimi criteri di riparto, fermo restando, per ciascun Comune, il limite massimo sopra indicato.

Nel caso in cui più Comuni abbiano concorso alla spesa per il mantenimento di una sede di ufficio di Giudice di pace, i contributi sono liquidati al Comune capofila o ai singoli Comuni che hanno sostenuto la spesa, sentiti i Comuni interessati.

### **3. Verifiche e controlli.**

La struttura regionale competente in materia di enti locali verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione dei contributi e a tal fine può richiedere ai Comuni interessati i chiarimenti e le informazioni ritenuti necessari.

Le richieste della struttura regionale sono riscontrate dai Comuni interessati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricezione.